



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

FORESTE E BONIFICA MONTANA

NUMERO GENERALE	535
DATA	28/11/2022

OGGETTO :

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E URGENTI SUI TORRENTI COBELLO E RE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NIARDO (BS) A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 28/07/2022, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. - CIG 94674914BA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, integrato con Decreto del Presidente n. 2/2022 in data 28.02.2022 prot. 2084, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA e RICHIAMATA la propria Determinazione n. 465 del 02.11.2022 con la quale si è indetto l'affidamento di che trattasi, per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E URGENTI SUI TORRENTI COBELLO E RE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NIARDO (BS) A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 28/07/2022, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da affidare con il criterio del minor prezzo individuato tramite offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del codice e s.m.i.;

DATO ATTO che in data 08 Novembre 2022 è stata pubblicata la procedura di gara (ID 161284330) per la selezione delle ditte appaltatrici delle opere in oggetto a mezzo della piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 16.11.2022;

VISTO il verbale (allegato) del giorno 17 novembre 2022, dal quale si evince che l'Autorità di gara ha determinato la graduatoria provvisoria come da prospetto che segue:

POSIZIONE PROPOSTA	FORNITORE	RIBASSO OFFERTO
1	DAPAM SRL	12,843% (dodici/843 per cento)
2	PLONA LAVORI SRL	12,25% (dodici/25 per cento)

3	FASANINI SRL	11,01% (undici/01 per cento)
4	AVANZINI COSTRUZIONI SRL	10,877% (dieci/877 per cento)
5	LANZETTI DOMENICO SRL	10,722% (dieci/722 per cento)
6	EDILSCAVI BONOMELLI SRL	10,55% (dieci/55 per cento)
7	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	10,50% (dieci/50 per cento)
8	F.LLI TRENTINI SRL	10,35% (dieci/35 per cento)
9	EDILMAINO ENTERPRISE SRL	9,99% (nove/99 per cento)
10	GELMI SRL	9,02% (nove/02 per cento)
11	L.C.P. FUNI S.R.L. in R.T.I. con BELINGHERI CRISTOFORO SRL	8,66% (otto/66 per cento)
12	P.A.C. S.p.A.	4,00% (quattro/00 per cento)

DATO ATTO che, trattandosi di Accordo Quadro da stipulare con più operatori economici (sino a cinque), a termini dell'art. 23 della lex specialis di gara e dell'art. 4 del Capitolato d'Appalto, si è provveduto ad interpellare gli operatori economici giunti 2°, 3°, 4° e 5° in merito alla volontà di sottoscrivere il Contratto di Accordo Quadro alle medesime condizioni offerte dal primo operatore economico in graduatoria;

CONSIDERATO che:

- l'operatore economico PLONA LAVORI S.r.l., giunto 2° in graduatoria, con nota prot. 12004/2022 del 21.11.2022 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria;
- l'operatore economico FASANINI S.r.l., giunto 3° in graduatoria, con nota prot. 12021/2022 del 21.11.2022 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria;
- l'operatore economico AVANZINI COSTRUZIONI S.r.l., giunto 4° in graduatoria, con nota prot. 12072/2022 del 21.11.2022 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria;
- l'operatore economico LANZETTI DOMENICO S.r.l., giunto 5° in graduatoria, con nota prot. 12092/2022 del 22.11.2022 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria;

ESAMINATI i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché il Verbale di Gara, il sottoscritto ritiene l'attività svolta dal seggio di gara legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai principi di cui all'art. 30 del Codice, e conseguentemente aggiudica l'appalto agli operatori economici:

- DAPAM S.r.l. (C.F. e P.IVA 01760180982), con sede in via Ponte d'Uscio n. 2/c a Borno (BS);
- PLONA LAVORI S.r.l. (C.F. e P.IVA 10583930960) con sede in via Nazionale n. 1 a Sonico (BS);
- FASANINI S.r.l. (C.F. 01462790179 - P.IVA 00629540980), con sede in Via Rag. E. Laini n. 19 a Breno (BS);
- AVANZINI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. e P.IVA 03091200984), con sede in Via Mazzini n. 32 a Bienno (BS);
- LANZETTI DOMENICO S.r.l. (C.F. e P.IVA 02549830988), con sede in Via Medio n. 3 a Ceto (BS);

DATO ATTO che, nei confronti delle ditte aggiudicatrici è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto, la presente aggiudicazione è sottoposta a clausola risolutiva espressa intendendosi risolta di diritto qualora a carico dei soggetti di cui all'art.85 d.lgs. n.159/2011 sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 o le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

ATTESTATO che:

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32 del Codice);
- a norma dell'art. 32 del Codice questa aggiudicazione diverrà efficace solo in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo agli aggiudicatari;

RITENUTO di comunicare copia della presente, entro cinque giorni, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse qualora abbiano proposto impugnazione avverso l'esclusione, o siano in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che abbiano impugnato il bando/disciplinare, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia definitiva (art. 76 del Codice);

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (Codice degli appalti) ed il successivo D.lgs 56/2017;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata dalla legge n.108 del 29 luglio 2021;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le

diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria del responsabile del procedimento arch. Casalini Alessandro preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Verbale di Gara del giorno 17 novembre 2022 che descrive le operazioni svolte dal seggio di gara (*Verbale* che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);
3. di prendere atto che a termini dell'art. 23 della lex specialis di gara e dell'art. 4 del Capitolato d'Appalto, gli operatori economici giunti 2°, 3°, 4° e 5° hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il Contratto di Accordo Quadro alle medesime condizioni offerte dal primo operatore economico in graduatoria ossia si sono dichiarati disponibili a praticare il ribasso del 12,843% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
4. di aggiudicare la procedura di gara per la stipula di Accordo Quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E URGENTI SUI TORRENTI COBELLO E RE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NIARDO (BS) A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 28/07/2022, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'", agli operatori economici:
 - DAPAM S.r.l. (C.F. e P.IVA 01760180982), con sede in via Ponte d'Uscio n. 2/c a Borno (BS);
 - PLONA LAVORI S.r.l. (C.F. e P.IVA 10583930960) con sede in via Nazionale n. 1 a Sonico (BS);

- FASANINI S.r.l. (C.F. 01462790179 - P.IVA 00629540980), con sede in Via Rag. E. Laini n. 19 a Breno (BS);
- AVANZINI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. e P.IVA 03091200984), con sede in Via Mazzini n. 32 a Bienno (BS);
- LANZETTI DOMENICO S.r.l. (C.F. e P.IVA 02549830988), con sede in Via Medio n. 3 a Ceto (BS);

per una durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro e per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00 oltre IVA;

5. di dare atto che:

- a. a termini dell'art. 4 della lex specialis l'Ente si è riservato la facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di un ulteriore anno, oltre che la stipula di ulteriori contratti attuativi per un importo non superiore ad Euro 200.000,00 oltre IVA entro il termine di durata dell'Accordo Quadro comprensivo di ogni opzione (due anni);
- b. alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno affidati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli appalti che saranno contrattualizzati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse sarà dato conto nell'ambito dei pertinenti atti di affidamenti;
- c. in considerazione della citata natura bifasica (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell'Accordo Quadro non sarà richiesta la cauzione definitiva sull'importo complessivo stimato dell'accordo stesso, rinviando l'adempimento al momento dell'affidamento dei singoli Contratti attuativi, ricordando che l'operatore economico affidatario del singolo contratto esecutivo dovrà costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale nei modi e forme cui all'art. 103 del Codice dei contratti;

6. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Foreste e Bonifica Montana
Gian Battista Sangalli / INFOCERT SPA